



Recapito corrispondenza

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

143 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A., in forma abbreviata FONDOPOSTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
08/02/2011	31/12/2011	1%	retribuzione tabellare, contingenza	1%	retribuzione tabellare, contingenza	100% ¹⁻²	TFR
01/01/2012	ad oggi	1,1%	retribuzione tabellare, contingenza	1,1%	retribuzione tabellare, contingenza	100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

88 - FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata PREVIAMBIENTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2011	31/12/2011	1%	retribuzione tabellare, contingenza	1%	retribuzione tabellare, contingenza	100% ¹⁻²	TFR
01/01/2012	ad oggi	1,1%	retribuzione tabellare, contingenza	1,1%	retribuzione tabellare, contingenza	100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/04/2013	ad oggi	1,1%	retribuzione tabellare, contingenza	1,1%	retribuzione tabellare, contingenza	100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

FONDOPOSTE

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
08/02/2011	ad oggi	1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONDOPOSTE

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/04/2013	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla

base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONDOPOSTE - PREVIAMBIENTE - LABORFONDS

Possono aderire tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non in prova con almeno tre mesi di anzianità.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è data dal valore cumulato di retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31/12/2006 per 14 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- CCNL 17/05/2007. Il contributo del datore di lavoro è dovuto solo nel caso di adesione al FONDOPOSTE. L'esonero contributivo sussiste anche qualora il lavoratore iscritto a FONDOPOSTE faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ad una forma pensionistica complementare individuale.
- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE PRIVATE OPERANTI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE, RECAPITO E SERVIZI POSTALI

Indice:

08/02/2011 CCNL Accordo di rinnovo
17/05/2007 CCNL accordo previdenza complementare
04/04/2002 CCNL Accordo di rinnovo
01/07/1997 CCNL Adeguamento economico
20/02/1996 CCNL Accordo di rinnovo

08/02/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/2/2011, tra FISE-ARE, e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UIL-POST, la UILTRASPORTI, si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, recapito e servizi postali 17/5/2007.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2010 e scadrà il 31/12/2012.

Art. 54 Previdenza complementare

1. Le Parti concordano, nell'ambito dell'accordo di rinnovo 8/2/2011 di aderire ad un fondo di previdenza complementare per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese operanti nel settore.
2. In tal senso, superando quanto stabilito con accordo tra le Parti il 17/5/2007, si individuano come fondi di destinazione il Fondo Poste ovvero, in alternativa, il Fondo Previambiente.
3. Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Poste o, in alternativa, del Fondo Previambiente tutti i lavoratori dipendenti non in prova con almeno tre mesi di anzianità che volontariamente vi aderiscano; l'adesione avverrà secondo forme e modalità previste dalla Legge e dallo statuto del Fondo Poste o del Fondo Previambiente.
4. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, calcolata sulle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31/12/2006, con riferimento al rispettivo livello in cui il lavoratore è inquadrato.
5. Con decorrenza 1/6/2011, il contributo è dovuto nella misura minima dell'1% a carico del lavoratore associato e nella misura dell'1% a carico del datore di lavoro per 14 mesi per anno; il lavoratore ha diritto al contributo a carico del datore di lavoro solo nel caso di adesione al Fondo Poste o al Fondo Previambiente.
6. Con decorrenza 1/1/2012, il contributo di cui al comma precedente è elevato all'1,1%.
7. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui al precedente punto sussiste esclusivamente nei confronti del lavoratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previambiente; l'opzione del lavoratore per il versamento del TFR e la sua contestuale adesione a forme di previdenza complementare diverse dal Fondo Poste o dal Fondo Previambiente non comportano per il datore di lavoro alcun obbligo di contribuzione a tali forme.
8. L'esonero del datore di lavoro dall'obbligo contributivo sussiste anche qualora il lavoratore iscritto al Fondo Poste o al Fondo Previambiente faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ad una forma pensionistica complementare individuale.
9. Il rapporto di adesione al fondo, una volta istituito, è regolato dallo statuto e dalle norme interne del Fondo Poste o del Fondo Previambiente, consultabili da tutti i lavoratori.
10. Per i lavoratori è prevista, in caso di adesione al fondo, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.
11. I contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori decorreranno dalla data di modifica dello statuto del Fondo Poste o del Fondo Previambiente, finalizzata a recepire il presente accordo ovvero dal mese successivo all'adesione, per i lavoratori assunti successivamente alla modifica statutaria.

17/05/2007

Verbale di accordo

Il giorno 17/5/2007, tra FISE-ARE e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, UIL-TRASPORTI,

- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005 come modificato ed integrato dalla legge n. 296/2006;
- preso atto dei decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia il 30/1/2007;
- stabilito che, entro il 30/6/2007 e, per i neo-assunti, comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, i dipendenti cui si applica il CCNL aziende private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del TFR maturando a partire dall'1/1/2007, si è concluso il seguente verbale di accordo.

1. In attuazione dell'art. 56 del CCNL di categoria nonché delle normative vigenti in materia, le parti concordano, nell'ambito dell'accordo di rinnovo 17/5/2007 di aderire ad un fondo di previdenza complementare per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese operanti nel settore. In tal senso si individua come fondo di destinazione il Fondoposte.
2. Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Pensione nazionale a capitalizzazione Fondoposte tutti i lavoratori dipendenti non in prova con almeno tre mesi di anzianità che volontariamente vi aderiscano; l'adesione avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondoposte;
3. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, calcolata sulle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31/12/2006, con riferimento al rispettivo livello in cui il lavoratore è inquadrato.
4. Il contributo è dovuto nella misura minima dell'1% a carico del lavoratore associato e nella misura dell'1% a carico del datore di lavoro per 14 mesi per anno; il lavoratore ha diritto al contributo a carico del datore di lavoro solo nel caso di adesione al Fondoposte;
5. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui al precedente punto sussiste esclusivamente nei confronti del lavoratore iscritto al Fondoposte; l'opzione del lavoratore per il versamento del TFR e la sua contestuale adesione a forme di previdenza complementare diverse dal Fondoposte non comportano per il datore di lavoro alcun obbligo di contribuzione a tali forme;
6. L'esonero del datore di lavoro dall'obbligo contributivo sussiste anche qualora il lavoratore iscritto al Fondoposte faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ad una forma pensionistica complementare individuale;
7. Il rapporto di adesione al fondo una volta istituito è regolato dallo statuto e dalle norme interne del Fondoposte, consultabili da tutti i lavoratori.
8. Per i lavoratori è prevista, in caso di adesione al fondo l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.
I contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori decorreranno dalla data di modifica dello statuto del Fondoposte, finalizzata a recepire il presente accordo ovvero dal mese successivo all'adesione, per i lavoratori assunti successivamente alla modifica statutaria.
Nel caso di entrata in vigore di normative di legge ovvero di sottoscrizione di accordi interconfederali che dovessero introdurre modifiche agli istituti contrattuali trattati con il presente rinnovo, le parti si incontreranno per l'esame e l'armonizzazione di tali istituti con la normativa vigente.

04/04/2002

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 4/4/2002 in Roma, tra la Federazione Imprese di Servizi, rappresentata dal Presidente FISE - ARE e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILTRASPORTI e UILPOST è stato rinnovato il CCNL 20/2/1996 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23/7/1993.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2002 e scade il 31/12/2003 per la parte economica e il 31/12/2005 per quella normativa.

Art. 56 Previdenza complementare

In considerazione di quanto stabilito dal D.lgs. n. 124/1993 e successive modifiche sulla "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e dalle successive disposizioni di legge che regolano il sistema pensionistico obbligatorio pubblico, le Parti stipulanti il presente CCNL, nel ribadire la particolare rilevanza che riveste l'introduzione nel settore della previdenza complementare e nell'intento di coniugare le relative attese di tutela dei lavoratori con l'esigenza complessiva di contenere i costi previdenziali, si confermano reciprocamente la volontà di avviare i lavori per istituire, nei tempi tecnici necessari, un Fondo di previdenza complementare su base volontaria, volto ad assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale ai dipendenti delle imprese, ovvero di

valutare la possibilità di aderire ad altri Fondi già in essere.

A tal fine, le Parti stipulanti, nel condiviso intento di regolare la costituzione e il funzionamento del Fondo medesimo, si danno atto di voler affidare a una Commissione paritetica, composta da non più di 2 componenti per O.S. e da altrettanti componenti in rappresentanza delle aziende del settore, il compito di studiare e approfondire la materia relativa con l'obiettivo di redigere l'ipotesi di accordo nazionale.

La predetta Commissione paritetica verrà insediata, per avviare i lavori, a partire da ottobre 2002 in modo da poter riferire alle delegazioni nazionali entro marzo 2003.

01/07/1997

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 1/7/97, tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi - AUSITRA, le Imprese ARE; e la SLC-CGIL Nazionale, la SLP-CISL Nazionale, la UILPOST Nazionale, e la UILTRASPORTI Nazionale, presenti le rispettive delegazioni territoriali, è stata rinnovata la Parte Economica, relativa al 2° biennio, del C.C.N.L. 20/2/96 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23/7/93, punto 2, comma 2.

[...]

4. Le Parti convengono sulla necessità di avviare lo studio di un sistema di previdenza complementare volontario per i dipendenti del settore.

Pertanto, ai fini, della costituzione o partecipazione ad un fondo di previdenza complementare le Parti si impegnano a costituire entro il mese di gennaio 1998 una Commissione Tecnica Paritetica per l'approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori nel campo della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria. I lavori della Commissione termineranno entro il 30/9/98 e i relativi risultati saranno portati formalmente a conoscenza delle Parti nazionali stipulanti il presente C.C.N.L., per gli adempimenti connessi alle finalità di cui sopra e per la valutazione degli oneri conseguenti.

20/02/1996

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/2/1996, in Roma, tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi (AUSITRA), e la Federazione Italiana Poste telegrafonici (FILPT-CGIL), la SLP-CISL Nazionale, la UILTRASPORTI Nazionale, la UILPOST Nazionale, presenti le rispettive delegazioni territoriali; è stato rinnovato il C.C.N.L. 30/1/91 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco.

Il presente contratto decorre dall'1/1/95 e resterà in vigore fino a tutto il 31/12/98.

Art. 52 Previdenza complementare

Con riferimento alla Legge 335/95 di riforma delle pensioni, le parti stipulanti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto sulla previdenza complementare.

A tal fine, le parti stipulanti avvieranno confronti dopo il 30/6/96.
